



**APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DI CROWDFUNDME S.R.L.
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 50-QUINQUIES DEL D. LGS. N. 58/1998 E DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO CONSOB N. 18592/2013**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni (“Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*”);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

ESAMINATE le risultanze dell’attività di vigilanza informativa svolta nei confronti di Crowdfundme S.r.l. (di seguito anche solo “la Società”);

VISTA la nota del 9 marzo 2018, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Imprese di Investimento, ritenendo che nel periodo di autoquotazione (12 giugno - 7 luglio 2017) non sarebbero stati assunti, da parte di Crowdfundme S.r.l., comportamenti in linea con il canone di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, con il dovere del gestore di adottare ogni misura idonea al fine di identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione di portali, ha contestato a Crowdfundme S.r.l. la violazione dell’art. 50-*quinquies* del TUF e dell’art. 13, comma 1, del Regolamento Consob n. 18592/2013 (nella formulazione *ratione temporis* vigente), che impongono ai gestori di portali di operare con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori;

RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTA l’istanza di accesso agli atti formulata da Crowdfundme S.r.l. con note del 20 marzo 2018;

RILEVATO che tale istanza è stata riscontrata positivamente dalla Divisione Intermediari e il relativo accesso agli atti si è svolto il 9 aprile 2018;

VISTA la separata nota del 20 marzo 2018 con cui Crowdfundme S.r.l. ha, altresì, richiesto la proroga per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che tale richiesta è stata riscontrata positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con nota dell'11 aprile 2018;

ESAMINATA la nota del 23 maggio 2018, con cui Crowdfundme S.r.l. ha formulato le proprie deduzioni difensive;

VISTA la Relazione per la Commissione del 20 settembre 2018, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva rappresentata dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguente proposta in ordine alla quantificazione della relativa sanzione;

VISTA la nota del 21 settembre 2018 con cui è stata trasmessa alla Società copia della predetta Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");

VISTE le controdeduzioni scritte presentate dalla parte con nota del 19 ottobre 2018 in replica alla Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 50-*quinquies* del TUF e dell'art. 13, comma 1, del Regolamento Consob n. 18592/2013 (nella formulazione *ratione temporis* vigente), che impongono ai gestori di portali di operare con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori;

VISTO l'art. 50-*quinquies* del TUF, nel testo vigente all'epoca dei fatti, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo art. 50-*quinquies* del TUF e dall'art. 13, comma 1, del Regolamento Consob n. 18592/2013 con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 25.000,00;

CONSIDERATO che la disposizione sopra richiamata stabilisce che detta sanzione pecuniaria si applica "*in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva*";

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la pervasività delle irregolarità accertate sul piano della condotta diligente, corretta e

trasparente del gestore/offerente, avendo l'illecito riguardato aspetti di particolare rilievo quali la trasparenza dei dati necessari per valutare l'Offerta ed il raggiungimento della soglia prevista in relazione alla sottoscrizione da parte degli investitori professionali;

- l'importo complessivo raccolto con la campagna di sottoscrizione, pari ad euro 278.345,00, nonché la durata dell'Offerta (12 giugno 2017 - 7 luglio 2017);

CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che si ritengono sussistenti i presupposti per qualificare come colposa la condotta ascritta alla Società;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

DELIBERA

E' applicata a Crowdfundme S.r.l., con sede a Milano, Via Legnano, n. 28, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000,00, della quale è contestualmente ingiunto alla medesima Società il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente *fac-simile* precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata all'interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

IL PRESIDENTE VICARIO

firma 1